

## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 - 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche "Committente",

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

### PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *"Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A."*;
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *"(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi"*;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti- nel contesto dei rispettivi ruoli - relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;



- d) In forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art.1 S;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) Successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, la Committente procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente \_\_\_\_\_, il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 5515358965 < *ove presente* che il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente \_\_\_\_\_>;
- i) Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni Generali del Contratto si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni Speciali del Contratto si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S" .
- j) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- k) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico e sue appendici; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **ARTICOLO 1 S**

**OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi per erogazione di formazione tramite piattaforma e-learning per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ID 1458

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



## DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e sue appendici nonché nelle Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web” e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a) Sviluppo e manutenzione evolutiva (MEV) di software:
    - WBT “ad hoc”;
    - Software “ad hoc”;
  - b) Soluzioni software per la formazione sincrona e Consultazione WBT a catalogo;
  - c) Supporto all'esercizio del sistema e-learning della Ragioneria Generale dello Stato;
  - d) Servizi Multimediali (video in streaming e seminari on-line);
  - e) Servizio di Manutenzione Correttiva;
  - f) Servizio di Manutenzione Licenze di Assistente virtuale (H-care).
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché relative appendici.
4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15 S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente e/o dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 S e 12 G.
6. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
7. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi indicate nel Capitolato Tecnico
8. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 la Dott.ssa Marina di Costanzo.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi per erogazione di formazione tramite piattaforma e-learning per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ID 1458

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



9. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. \_\_\_\_\_.

## **ARTICOLO 2 S**

### **DURATA E AFFIANCAMENTO**

1. Il presente contratto diventa efficace dalla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata pari a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla "Data di inizio attività" che sarà comunicata, a mezzo raccomandata a.r., dalla Sogei all'Impresa, entro 1 (uno) mese dalla data di stipula; nei primi 36 (trentasei) mesi l'Impresa si impegna ad eseguire, qualora attivati da Sogei, tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico; negli ultimi 12 (dodici) mesi, l'Impresa presterà la sola attività di manutenzione in garanzia sul software rilasciato e/o sviluppato nel corso dei precedenti 12 (dodici) mesi, come meglio specificato nella documentazione di gara. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula ovvero nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Resta salvo quanto previsto dagli art. 308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. 2.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Impresa.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
4. Si precisa che, per un periodo massimo di un mese decorrente dalla data di stipula il Committente potrà richiedere all'Impresa l'effettuazione dell'affiancamento all'Impresa che attualmente svolge i servizi oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi 2 (due) mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.

## **ARTICOLO 3 S**

### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi per erogazione di formazione tramite piattaforma e-learning per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ID 1458

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, l'Impresa nell'attività di realizzazione e/o modifica dei *Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete)*, oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Il Fornitore si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n.179 convertito con modificazioni dalla L.17/12/2012, n.221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del D.Lgs n. 82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art.4 della Direttiva n.8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.  
Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
6. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente



contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. L'Impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE**

1. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. La Committente e/o l'Amministrazione potrà/potranno, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente e/o dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente e/o dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente e/o dell'Amministrazione che ne potrà/potranno disporre liberamente.
5. L'Impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per un periodo non inferiore a 4 (quattro) anni dalla data di stipula del presente contratto alle medesime condizioni, modalità e costi, anche ai sensi della Direttiva 19 dicembre 2003.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente e/o dell'Amministrazione.



7. Restano esclusi dalla titolarità della Committente e/o dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. L'Impresa si obbliga a fornire alla Committente, senza oneri aggiuntivi e previa espressa richiesta, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, tutto il supporto necessario affinché queste ultime possano interagire con la comunità open source della piattaforma LMS Moodle. In particolare l'Impresa dovrà, personalmente o attraverso soggetti da essa incaricati, assicurare per tutta la durata del presente contratto l'iscrizione di un soggetto qualificato "sviluppatore" dotato delle necessarie autorizzazioni per poter condividere presso la community open source "moodle" gli eventuali sviluppi e/o le modifiche apportate alla piattaforma LMS Moodle.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del c.c..

## **ARTICOLO 5 S**

### **DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI**

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva (MEV) di software di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera a), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi:
  - relativamente alla componente "WBT ad hoc" in ore fruizione utente, è pari a 65 (sessantacinque) ore;
  - relativamente alla componente di sviluppo software ad-hoc in Punti Funzione è pari a 950 (novecentocinquanta) Punti Funzione;
2. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio per la Formazione sincrona e della consultazione WBT a catalogo (comprensivo delle licenze di tutte le componenti della Soluzione software proposta, integrata con la piattaforma LMS Moodle), di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera b), la dimensione massima è:
  - relativamente alla componente di erogazione di Aule virtuali e seminari on-line, è pari a 20.000 (ventimila) ore di fruizione utente;
  - relativamente alla componente di consultazione di corsi in autoistruzione (WBT) a catalogo, la dimensione massima è pari a 36 (trentasei) canoni mensili;
3. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di Supporto all'esercizio del sistema di e-learning della Ragioneria Generale dello Stato, di cui al precedente articolo 1S, comma 1, lettera c), la dimensione massima è pari a 2.300 (duemilatrecento) Giorni Persona;





4. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei Servizi multimediali, di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera d), la dimensione massima è:
  - Relativamente alla componente di erogazione di video in streaming, a 36 (trentasei) canoni mensili;
  - Relativamente alla componente di erogazione di seminari on line (via Internet), a 9 (nove) seminari di durata almeno di 120 (centoventi) minuti ciascuno, o altra durata migliorativa offerta;
5. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di manutenzione correttiva di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera e), la dimensione massima della baseline su cui operare la correzione delle malfunzioni, è pari a 3.300 (tremilatrecento) Punti Funzione;
6. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene la manutenzione delle licenze assistenza virtuale di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera f), la dimensione massima è pari a 36 (trentasei) canoni mensili;
7. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dianozi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15 S "Corrispettivo" comma 1.
8. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di richiedere lo svolgimento di taluni obiettivi di sviluppo e di manutenzione evolutiva, secondo la metrica dei "giorni persona", nei limiti del corrispettivo massimo previsto per i relativi servizi.

#### **ARTICOLO 6 S**

##### **PIANO DELLA QUALITÀ**

1. Entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipula del contratto, , l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo dalla Committente nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Committente. La mancata approvazione del Piano della Qualità generale entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula, al netto dei tempi necessari alla Committente per le valutazioni di competenza, comporterà l'applicazione delle penali, di cui all'art. 14 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Committente e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Committente e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi per erogazione di formazione tramite piattaforma e-learning per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ID 1458

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)





4. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Committente, ove richiesto, il Piano(i) della Qualità Obiettivo, i suoi successivi aggiornamenti, secondo le modalità e i termini indicati nel Capitolato Tecnico e i suoi allegati.

5. .

#### **ARTICOLO 7 S**

##### **GARANZIE**

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

#### **ARTICOLO 8 S**

##### **SUBAPPALTO**

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali del Contratto, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali del Contratto per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*ovvero*

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

#### **ARTICOLO 9 S**

##### **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. L'Impresa, entro 5 (cinque) giorni solari decorrenti dalla stipula del contratto, dovrà consegnare alla Committente il "Piano di lavoro generale" con i contenuti previsti nel Capitolato tecnico, pena l'applicazione delle penali.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro generale, comporterà l'applicazione delle penali.
3. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.
4. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi



del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Committente stessa nel termine di 3 (tre) giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Committente e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

5. L'Impresa, si impegna a consegnare i piani relativi alle attività a carattere progettuale e ai servizi a carattere continuativo, i prodotti di fase, il rapporto indicatori di qualità e di obiettivo, secondo le modalità e i termini indicati nel Capitolato Tecnico e i suoi allegati, pena l'applicazione delle penali di cui all'Art. 14 S "Penali".
6. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
7. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Committente e/o dell'Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

#### ARTICOLO 10 S

##### PRODUTTIVITÀ E RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, tra le proprie risorse, un Responsabile unico delle attività contrattuali (RUA) (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché la Committente e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa, alla data di sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a consegnare i *curricula* dei referenti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stipula del contratto. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i *curricula* delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Committente e/o l'Amministrazione ne facciano richiesta.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al *mix* espresso negli allegati al contratto.
4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e



consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 15 (quindici) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.

5. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 4 e 5 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 7, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 10 G per un importo pari all'1(un) per mille dell'importo contrattuale.
11. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
12. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## **ARTICOLO 11 S**

### **CONSEGNA DEI PRODOTTI**

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato Tecnico, o altrimenti concordati con la

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi per erogazione di formazione tramite piattaforma e-learning per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ID 1458

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Committente, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato Tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 14 S "Penali".

2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico o, altrimenti, concordati con la Committente, equivale a "*ritardo o mancata consegna dei prodotti*".
5. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

## **ARTICOLO 12 S**

### **VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Le soluzioni di formazione sincrona integrata con la piattaforma LMS Moodle, il catalogo corsi in autoistruzione (WBT) e l'Assistente Virtuale, ove attivato, oltre ad ogni singolo obiettivo realizzato dall'Impresa verranno sottoposti a collaudo o verifiche di conformità secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nei termini previsti dal Piano di Lavoro; delle operazioni di collaudo verrà redatto relativo verbale. La Committente si riserva di effettuare verifiche funzionali periodiche delle soluzioni, delle realizzazioni e/o dei prodotti di cui all'art. 1 S comma 2, per tutta la durata delle attività contrattuali. A fronte di tali verifiche verrà redatto verbale. In caso di esito negativo della verifica sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili e/o delle sanzioni previste per i casi riscontrati.
3. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato Tecnico.



5. Il Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 .
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" ovvero "Data di accettazione del Servizio", per la relativa prestazione contrattuale, da parte del Committente.
7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
10. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell'Appendice 5 al Capitolato Tecnico, la Committente, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
11. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
12. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che l'Impresa ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e la Committente potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
13. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
14. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

## **ARTICOLO 13 S MONITORAGGIO**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi per erogazione di formazione tramite piattaforma e-learning per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ID 1458

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



1. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Committente la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Committente e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Committente, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011:2008, secondo le modalità definite al Capitolato Tecnico.

#### **ARTICOLO 14 S**

##### **PENALI**

##### **1. Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale.**

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'art. 6 S "Piano della Qualità", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso entro i termini di cui al precedente articolo 6 S (e recepiti nell'appendice 5 al Capitolato Tecnico all'Indicatore di Qualità SLCP - "Slittamento della consegna di un prodotto"), la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

##### **2. Ritardo nella consegna dei Piani di Lavoro.**

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, relativamente alla consegna dei Piani di Lavoro, di cui all'art. 9 S "Pianificazione delle attività", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso entro i termini di cui al precedente articolo 9 S (e recepiti nell'Appendice 5 al Capitolato Tecnico all'Indicatore di SLCP - Slittamento della consegna di un prodotto), la Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S



“Corrispettivo”, comma 1.

**3. Ritardo nell’attivazione del catalogo corsi per le tematiche di base.**

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, relativamente all’installazione in esercizio della soluzione per il catalogo corsi in autoistruzione rispetto ai tempi previsti dal Piano di Lavoro di inizio fornitura e recepiti nell’Appendice 5 al Capitolato Tecnico all’Indicatore di SLCP - Slittamento della consegna di un prodotto, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1 lettera b).

**4. Ritardo nella consegna dei Deliverables previsti dal Piano di Lavoro di inizio attività.**

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, relativamente alla consegna dei Deliverables previsti dal Piano di Lavoro di inizio attività (aggiuntivi rispetto a Piattaforma sincrona e Catalogo corsi) e recepiti nell’Appendice 5 al Capitolato Tecnico all’Indicatore di SLCP - Slittamento della consegna di un prodotto, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.

**5. Slittamento di una fase dell’obiettivo**

Per ogni 10 punti percentuali, o frazione di esso, relativamente allo slittamento dell’ultima fase prevista dal Piano di Lavoro dell’Obiettivo, eccedente il valore di soglia previsto nell’Appendice 5 al Capitolato Tecnico all’indicatore l’SLFO - Slittamento di una fase dell’obiettivo”, la Committente applicherà una penale pari allo 1% (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1, lettera a).

**6. Eccesso di rilievi tollerati per obiettivo**

Per ciascun rilievo eccedente i valori di soglia previsti nell’Appendice 5 al Capitolato Tecnico all’indicatore RLOB - “Rilievi sull’obiettivo” la Committente applicherà una penale pari all’1% (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1, lettera a).

**7. Tempo massimo di ripristino dei servizi di formazione sincrona/videostreaming**

Per ogni 60 (sessanta) minuti di ritardo o frazione rispetto al valore soglia previsto nell’appendice 5 al Capitolato Tecnico all’indicatore RSFS1 - “Tempo massimo ripristino servizi formazione sincrona” la Committente applicherà una penale pari all’1% (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1, lettera b) o lettera d), rispettivamente nel caso di servizi di formazione sincrona o tramite videostreaming.

**8. Tempo fermo servizi di formazione sincrona/videostreaming**

Per ogni ora di ritardo o frazione rispetto al valore di soglia fissato nell’appendice 5 al Capitolato Tecnico all’indicatore FSFS01 - “Tempo fermo servizi formazione sincrona/videostreaming”, la Committente applicherà una penale pari all’1% (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1 lettera b o lettera d), rispettivamente nel caso di servizi di formazione sincrona o tramite videostreaming.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’affidamento di servizi per erogazione di formazione tramite piattaforma e-learning per il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ID 1458

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)





**9. Errori rilevati sui servizi di formazione sincrona o servizi multimediali di seminari on-line**

Per ciascun errore eccedente i valori di soglia fissati nell'appendice 5 al Capitolato Tecnico all'indicatore SEFS01 - "Segnalazioni di errori rilevati sulla piattaforma di formazione sincrona/seminari on-line" la Committente applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1 lettera b o lettera d), rispettivamente nel caso di servizi di formazione sincrona o tramite seminari on-line.

**10. Sostituzione personale della fornitura**

Per ciascuna unità eccedente il valore di soglia fissati nell'appendice 5 al Capitolato Tecnico all'indicatore SPR01 - "Sostituzione personale della fornitura" la Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo" comma 1.

**11. Numero di rilievi tollerati per la fornitura**

Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia fissati nell'appendice 5 al Capitolato Tecnico all'indicatore NRI01 - "numero rilievi tollerati per la fornitura" la Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

**12. Mancato rispetto impegni assunti su catalogo corsi WBT**

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni assunti in Offerta Tecnica relativamente alla qualità ed ampiezza dei corsi WBT sia su tematiche di base sia su tematiche aggiuntive rispetto ai dati effettivamente rilevati nella sezione dedicata del piano di lavoro, verrà applicata una penale una tantum di € 10.000 (Euro diecimila).

**13. Sospensione del collaudo.**

Per ogni giorno o frazione di sospensione del collaudo la Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

**14. Esito negativo del collaudo.**

Qualora il collaudo termini con esito negativo la Committente applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

**15. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma EN ISO 9001 rilasciato all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Committente si riserva di applicare una penale pari all'1% (uno per cento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo" comma 1, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.**

**16. Presenza di Virus**

La Sogei si riserva di applicare una penale pari a € 10.000,00 = (Euro diecimila) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:



- presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1;
- immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

**17. Collegamenti esterni non autorizzati**

Ove l'Impresa utilizzi stazioni di lavoro per il collegamento contemporaneo, non autorizzato alla rete interna della Committente e ad una rete esterna attraverso un modem o altro dispositivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: wireless), la Committente applicherà una penale pari ad € 10.000,00 (Euro diecimila) per ogni inadempimento, fino ad un massimo del 4% (quattro per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

**18. Mancato rispetto delle disposizioni per la manutenzione correttiva in garanzia**

Il mancato rispetto di una qualunque delle prescrizioni previste all'articolo 7 S comma 3 comporterà l'applicazione di penale pari ad € 10.000,00 (Euro diecimila).

19. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
20. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato Tecnico.
21. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
22. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
23. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 10 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
24. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale di cui all'art. 15

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi per erogazione di formazione tramite piattaforma e-learning per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ID 1458

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



S “Corrispettivo”, comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

## ARTICOLO 15 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S “Dimensioni massime dei singoli servizi”, è pari a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00), così suddiviso:
  - a) Sviluppo e manutenzione evolutiva (MEV), di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera a), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_);
  - b) Soluzioni software per la formazione sincrona, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera b), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_);
  - c) Supporto all’esercizio del sistema e-learning RGS, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera c), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_);
  - d) Servizi Multimediali (videostreaming e seminari on-line), di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera d), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_);
  - e) Servizio Manutenzione Correttiva, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera e), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_);
  - f) Servizio Manutenzione Licenze di Assistente Virtuale, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera f), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_).
2. Per gli obiettivi di Sviluppo o mev di software ad hoc per i quali è applicabile una misurazione dell’impegno in Punti Funzione il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico e Appendici ed indicati dall’Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato) per il valore unitario di cui al successivo comma 16.
3. Per gli obiettivi di Sviluppo o mev di WBT ad hoc misurati in ore fruizione utente il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di ore fruizione utente (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico e Appendici ed indicati dall’Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato) per il valore unitario di cui al successivo comma 17.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’affidamento di servizi per erogazione di formazione tramite piattaforma e-learning per il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ID 1458

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



4. Per la soluzione software di formazione sincrona, relativamente all' erogazione di Aule virtuali e/o seminari on-line per la quale è prevista una gestione a "ore di fruizione", il corrispettivo è determinato sulla base delle ore/utente effettivamente fruite come risultante dal consuntivo (sulla base dei report di fruizione prodotti dalla piattaforma stessa) per la tariffa di cui al successivo comma 18;
5. Per la soluzione software di formazione sincrona, relativamente alla consultazione dei corsi (WBT) a catalogo, per i quali è prevista una remunerazione a canone, il corrispettivo è determinato sulla base del canone mensile offerto di cui al successivo comma 19;
6. Per i Servizi Multimediali inerenti i Video in streaming per i quali è prevista una remunerazione a canone, il corrispettivo è determinato sulla base del canone mensile offerto di cui al successivo comma 20;
7. Per i Servizi Multimediali inerenti i Seminari on-line per i quali è prevista una remunerazione a evento, il corrispettivo è determinato per il valore unitario di cui al successivo comma 21;
8. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa" specificatamente per il servizio di Supporto all'esercizio del sistema di E-learning di RGS, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato nel Piano di Lavoro relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Sogei secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 22;
9. Per il servizio di manutenzione correttiva, per il quale è prevista una remunerazione a canone, il corrispettivo è determinato sulla base del canone mensile offerto di cui al successivo comma 23;
10. Per il servizio di manutenzione di licenze dell'Assistente virtuale, per il quale è prevista una remunerazione a canone, il corrispettivo è determinato sulla base del canone mensile offerto di cui al successivo comma 24;
11. In relazione ai servizi di Sviluppo e manutenzione evolutiva (MEV) di software ad-hoc e WBT ad-hoc, il corrispettivo deve ritenersi composto come segue:
  - a. **90%** (novanta per cento) parte fissa, che verrà corrisposta sempre, nei modi indicati al successivo articolo 16 S;
  - b. **10%** (dieci per cento) parte variabile che verrà corrisposta solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP1 "Rispetto del numero di rilievi per obiettivo di Sviluppo/Mev" di cui all'Appendice 5 del Capitolato Tecnico;  
La corresponsione della quota variabile avverrà solo successivamente al termine del periodo di osservazione in base alle risultanze della rilevazione periodica degli indicatori di qualità.
12. In relazione al Servizio per la Formazione Sincrona, il corrispettivo deve ritenersi composto come segue:
  - a. **90%** (novanta per cento) parte fissa, che verrà corrisposta sempre nei modi indicati al successivo articolo 16 S;



- b. **10%** (dieci per cento) parte variabile che verrà corrisposta solo al raggiungimento del seguente indice di prestazione IP2 “Maturità della Piattaforma di Formazione Sincrona” di cui all’Appendice 5 allegato al Capitolato Tecnico;
13. In relazione al Servizio inerente i corsi (WBT) a catalogo, il corrispettivo deve ritenersi composto come segue:
- a. **90%** (novanta per cento) parte fissa, che verrà corrisposta sempre nei modi indicati al successivo articolo 16 S;
- b. **10%** (dieci per cento) parte variabile, che verrà corrisposta solamente al raggiungimento dei seguenti indici di prestazione di cui all’Appendice 5 del Capitolato Tecnico e dettagliatamente:
- **5%** (cinque per cento) al soddisfacimento dell’IP3 “Efficienza ed Efficacia del Tutor on-line”;
  - **5%** (cinque per cento) al soddisfacimento dell’IP4 “Affidabilità servizio corsi WBT”.
14. In relazione ai servizi Multimediali (videostreaming e seminari on-line) il corrispettivo deve ritenersi composto come segue:
- a. **90%** (novanta per cento) parte fissa, che verrà corrisposta sempre, nei modi indicati al successivo articolo 16 S;
- b. **10%** (dieci per cento) parte variabile, che verrà corrisposta solamente al raggiungimento dei seguenti indici di prestazione di cui all’Appendice 5 del Capitolato tecnico e dettagliatamente:
- **5%** (cinque per cento) al soddisfacimento dell’IP6 “Affidabilità del servizio Videostreaming”;
  - **5%** (cinque per cento) al soddisfacimento dell’IP7 “Affidabilità dei servizi di seminari on-line”.
15. In relazione al servizio di Supporto all’esercizio del sistema di e-learning il corrispettivo deve ritenersi composto come segue:
- a. **90%** (novanta per cento) parte fissa, che verrà corrisposta sempre nei modi indicati al successivo articolo 16 S;
- b. **10%** (dieci per cento) parte variabile, che verrà corrisposta solamente solo al raggiungimento dell’indice di prestazione IP5 “Qualità dell’assistenza utenti” di cui all’Appendice 5 del Capitolato Tecnico.
16. Il corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione di tipo ADD o CHG è pari a \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_); il corrispettivo unitario per singolo Punto Funzione di tipo DEL è pari ad un decimo (1/10) del corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione di tipo ADD/CHG;
17. Il corrispettivo unitario di ogni ora fruizione utente per il servizio di sviluppo di corsi “WBT ad hoc”, è pari a \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
18. Il corrispettivo unitario di ogni ora fruizione utente per il servizio di soluzione di formazione Sincrona, erogazione aula virtuale e/o seminari on-line, è pari a \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);



19. Il canone mensile per la consultazione dei WBT a catalogo è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
20. Il canone mensile per il servizio multimediale di Video in streaming è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
21. Il corrispettivo unitario per il servizio multimediale per ogni evento inerente i Seminari on-line è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
22. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:
- | Figura professionale               | Euro/giorno              |
|------------------------------------|--------------------------|
| Capo progetto                      | € _____, __ = (____/__); |
| Operatore di Assistenza            | € _____, __ = (____/__); |
| Programmatore                      | € _____, __ = (____/__); |
| Analista Funzionale                | € _____, __ = (____/__); |
| Analista Programmatore             | € _____, __ = (____/__); |
| Specialista di Prodotto/Tecnologia | € _____, __ = (____/__); |
| Specialista di Tematica            | € _____, __ = (____/__); |
23. Il canone mensile per il servizio di manutenzione correttiva è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_) per singolo Function Point affidato;
24. Il canone mensile per il servizio di manutenzione licenze dell'Assistente virtuale è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);.
25. Laddove la prestazione giornaliera, remunerata a tempo e spesa, sia inferiore a 8 (otto) ore la prestazione stessa sarà retribuita in modo proporzionale.
26. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
27. Le tariffe, i canoni mensili, le ore di fruizione ed il corrispettivo unitario del Punto Funzione sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
28. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
29. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

## ARTICOLO 16 S

### FATTURAZIONE

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo maturato per ciascun affidamento l'Impresa potrà emettere fattura successivamente all'esito positivo della verifica di conformità.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:



a) con riferimento al servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva (MEV) relativamente alla quota fissa di cui all'art.15 S comma 9 lett. a) l'Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata sulla base delle seguenti modalità:

- il 10% (dieci per cento) del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivo", al termine della fase di definizione;
- il 30% (trenta per cento) del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivo", al termine della fase di analisi o "analisi e disegno" o progettazione;
- il 20% (venti per cento) del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivo", al termine della fase di realizzazione;
- il 40% (quaranta per cento) del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivo", all'esito positivo del collaudo, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo.

Si precisa che i corrispettivi maturati per le fasi di definizione/realizzazione/documentazione sono da considerarsi acconti sul corrispettivo determinato al precedente punto 1). Si precisa che, in caso di interruzione dell'obiettivo per fatto imputabile al fornitore gli acconti, come sopra indicati e già corrisposti dalla Committente, verranno restituiti dall'Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla cauzione.

Nel caso di interruzione dell'obiettivo per fatto non imputabile al fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato al Capitolato Tecnico.

- b) con riferimento al servizio di formazione sincrona relativamente alla quota fissa di cui all'art.15 S comma 10 lett. a) l'Impresa potrà emettere fattura con cadenza trimestrale posticipata, con importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dai consuntivi di Fruizione approvati dalla Sogei;
- c) per il servizio inerente i corsi (WBT) a catalogo relativamente alla quota fissa di cui all'art. 15 S comma 11 lettera a) l'Impresa potrà emettere fattura con cadenza trimestrale posticipata, con importo commisurato ai canoni effettivamente maturati, come approvato dalla Sogei;
- d) per il servizi multimediali (videostreaming e seminari on-line) relativamente alla quota fissa di cui all'art.15 S comma 12 lett. a) l'Impresa potrà emettere fattura con cadenza trimestrale posticipata, con importo commisurato ai canoni effettivamente maturati per videosteaming e agli eventi effettivamente erogati per seminari on-line, come approvato dalla Sogei;
- e) per il servizio di Supporto all'esercizio del sistema di E- Learning relativamente alla quota fissa di cui all'art. 15 S comma 13 lettera a)

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi per erogazione di formazione tramite piattaforma e-learning per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ID 1458

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)





l'Impresa potrà emettere fattura con cadenza trimestrale posticipata, con importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti nel Piano di Lavoro aggiornato, come approvato dalla Sogei.

3. La Committente procederà:
  - i. a liquidare la parte fissa del 90% (novanta per cento) in via posticipata a seguito delle verifiche relative agli Indicatori di Qualità di cui all'Appendice 5 del Capitolato tecnico;
  - ii. a liquidare la parte variabile del 10% (dieci per cento) in via posticipata, solo alla verifica e raggiungimento degli Indici di Prestazione di cui all'Appendice 5 del Capitolato tecnico.
4. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% (novantanove per cento) dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% (zero virgola cinque per cento) verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. < nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
6. < nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti
7. < nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
8. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, < eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
9. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 10.000,00 (Euro diecimila), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.



10. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
11. Si precisa che:
- le fatture di cui al comma 2 lett.a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità ad eccezione delle fasi che rappresentano acconti sul corrispettivo;
  - le fatture di cui al comma 2 lett.b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità e dichiarazione degli interventi effettuati ad eccezione delle fasi che rappresentano acconti sul corrispettivo;
  - le fatture di cui al comma 2 lett.c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità;
  - le fatture di cui al comma 2 lett.d) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità;
  - le fatture di cui al comma 2 lett.e) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità.
12. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a “Amministrazione, Bilancio e Tesoreria” - Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio xxxxxxxx, il Codice Identificativo Gare (CIG) xxxxxxxx, nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato. Al fine di verificare ed accertare la data di ricezione della fattura le modalità di trasmissione delle stesse sono esclusivamente le seguenti:
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo ricezione.fatture@pec.sogei.it. Nell’oggetto della pec dovrà essere specificato il nome del Fornitore, il numero e la data della fattura;
  - tramite raccomandata A.R. all’indirizzo “Amministrazione, Bilancio e Tesoreria” - Ufficio Contabilità Fornitori, Via Mario Carucci, n. 99, 00143 Roma.”
- Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la Committente riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dalla Committente stessa in apposita comunicazione.
13. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all’Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’affidamento di servizi per erogazione di formazione tramite piattaforma e-learning per il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ID 1458

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 (sette) giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

14. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
15. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
16. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

## **ARTICOLO 17 S**

### **RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi per erogazione di formazione tramite piattaforma e-learning per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ID 1458

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

3. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
  - a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 G;
  - c. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente e/o dell'Amministrazione;
  - d. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 8 G;
  - e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Committente, ai sensi del precedente articolo 6 G;
  - f. nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 7 S "Garanzie", art. 12 S "Verifica di conformità", art. 13 S "Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001 >, art. 15 S "Penali", art. 19 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 4 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", art. 5 G "Obblighi di riservatezza", art. 7 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 10 G "Cauzione", art. 13 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 14 G "Trasparenza dei prezzi", art. 15 G "Subappalto", art 18 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 19 G "Codice ETICO - modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001", art. 20 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa" ,
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

## **ARTICOLO 18 S**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si



conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art.1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. L'Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. L'Impresa, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi per erogazione di formazione tramite piattaforma e-learning per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ID 1458

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, li \_\_\_\_\_

La Committente

Il Presidente ed Amministratore Delegato

Ing. Cristiano Cannarsa

\_\_\_\_\_

L'Impresa

Il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

*<inserire corretta numerazione articoli>*

**- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi ;

Articolo 6 S - Piano della Qualità;

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 10 S - Produttività e risorse impiegate;

Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 12 S - Verifica di conformità

Articolo 13 S - Monitoraggio

Articolo 14 S - Penali

Articolo 17 S - Risoluzione

Articolo 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

**- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 2 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi per erogazione di formazione tramite piattaforma e-learning per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ID 1458

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



diminuzione

Articolo 3 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 4 G - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive

Articolo 5 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 6 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 7 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 10 G - Cauzione

Articolo 11 G - Recesso

Articolo 12 G - Recesso per giusta causa

Articolo 13 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 14 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 15 G - Subappalto

Articolo 16 G - Foro esclusivo

Articolo 17 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 18 G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 19 G - Codice ETICO - modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001

Articolo 20 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

Il legale rappresentante

---